

NOTIZIE UTILI 24 FEBBRAIO 2025

FUORI DAL CALCOLO ISEE 2025 TITOLI DI STATO, BUONI E LIBRETTI POSTALI FINO A 50MILA EURO

Finalmente in vigore l'esclusione dei titoli di Stato dall'Isee 2025. Il decreto sul nuovo Isee 2025 con l'esclusione dei titoli di Stato è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025](#) e entrerà in vigore il 5 marzo 2025. Quindi l'esclusione di Bot e Btp vale solo dal 5 marzo. Con l'entrata in vigore del Dpcm in questione, diventa operativa dal 2025 l'esclusione dal calcolo dell'Isee, fino ad un massimo di 50 mila euro, del valore dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, come i buoni fruttiferi postali e i libretti di risparmio postale.

I MESSAGGI DI WHATSAPP HANNO VALORE DI PROVA

I messaggi digitali su WhatsApp hanno valore di prova nei processi civili, potendo essere classificati tra le prove documentali conosciute dal nostro ordinamento tramite una qualificazione nei termini di riproduzione informatica. In pratica, i messaggi WhatsApp sono da considerare documenti elettronici in quanto rappresentano atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, pur non essendo firmati, rientrano nel novero delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., rivestendo piena efficacia probatoria sempreché la parte contro cui vengono prodotti non disconosca la conformità ai fatti rappresentati (Cassazione n.1254/2025).

CRISI DI LIQUIDITÀ E OMESSO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, con la Sentenza 12/02/2025, n. 5804, ha chiarito quando ed entro quali limiti la crisi di liquidità può eventualmente valere come scusante dell'omesso versamento delle imposte. Affinché si possa parlare di impossibilità di tenere la condotta corretta con conseguente valore scusante dell'omesso versamento, occorre che la crisi di liquidità sia determinata da un fatto imponderabile, impreveduto ed imprevedibile. Diversamente, la crisi di liquidità costituisce elemento che rientra nell'ordinario rischio di impresa e che non può quindi comportare l'inadempimento dell'obbligazione fiscale contratta con l'Erario.

ESENZIONE CANONE TV

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e non conviventi con altre persone, diverse dal coniuge (o dal soggetto unito civilmente), titolari di un reddito proprio (ad eccezione dei collaboratori domestici, colf e badanti) possono presentare un'apposita dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV ([articolo 1, comma 132, della legge n. 244/2007](#)).

NIENTE PROROGA PER OBBLIGO DI POLIZZE CATASTROFALI

Nella Legge di conversione del Decreto 202/2024 "Milleproroghe 2025", approvata al Senato, sparisce la proroga del termine per la assicurazione contro le calamità naturali, c.d. assicurazione catastrofale. Il Decreto 202/2024 approvato in data 27 Dicembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, cosiddetto "milleproroghe", ha dunque fatto slittare la data dal 31/12/2024 al 31/03/2025, in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo. Il decreto è stato convertito in Legge ieri, 19 Febbraio, e in esso rimane il termine "nuovo" del 31 marzo 2025. Gli emendamenti per un ulteriore rinvio a giugno o a dicembre 2025 sono stati infatti ritirati o respinti già prima della approvazione al Senato: ora alle aziende resta un mese e mezzo per scegliere e stipulare le polizze.

AUTO AZIENDALE PER SCOPI PERSONALI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO RISCHI IL LICENZIAMENTO

Sulla questione si è pronunciata, di recente, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3607/25, la quale ha statuito che l'uso personale dell'auto aziendale durante l'orario di lavoro può integrare una giusta causa di licenziamento. La Cassazione ha, dunque, confermato la legittimità del licenziamento nei confronti di un dipendente, sorpreso a utilizzare l'auto aziendale per scopi personali durante l'orario di servizio. La Corte ha ritenuto che tale condotta costituisca una grave violazione degli obblighi contrattuali, configurandosi come un comportamento fraudolento. Diverso è il caso dell'uso dell'auto al di fuori dell'orario di lavoro: in tale ipotesi, il dipendente può servirsene solo se il contratto aziendale lo prevede espressamente e con il consenso del datore di lavoro.

CARTELLE ESATTORIALI NOTIFICATE A MEZZO PEC

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3703 pubblicata il 13 febbraio 2025, ha stabilito un importante principio riguardo alla notifica delle cartelle esattoriali a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In particolare, è stato affermato che la notifica tramite PEC deve essere ripetuta due volte solo nel caso in cui, al primo tentativo, la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti piena. In altre parole, se il destinatario non può ricevere il messaggio perché la sua casella PEC è piena – e solo in questo caso – l'Agenzia delle Entrate (o l'amministrazione competente) dovrà procedere con il secondo invio decorsi almeno sette giorni. Nei restanti casi, ovvero quando l'indirizzo PEC risulta non valido o inattivo, non è necessario un secondo tentativo di invio da parte dell'amministrazione. Questo principio semplifica il processo e riduce il rischio di impugnazioni infondate, legate a tentativi di invio che non hanno avuto esito positivo per motivi tecnici (come caselle PEC non operative).

A cura di *Antonino Sergi*